

**La Corte di Cassazione si pronuncia sostenendo che il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione a favore del diritto di cronaca
(Cassazione Civile, sent. 1° febbraio 2024, n. 3013)**

Il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'uguale fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliera Rel.

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4492/2022 R.G. proposto da

Qu.Ca., rappresentato e difeso dagli avv. ORNELLA MANFREDINI e RODOLFO MARIA

FOTI, giusta procura speciale alle liti in calce al presente ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma, Via Asiago n. 9

(foti.rodolfo@firenze.pecavvocati.it)

- ricorrenti -

contro

GEDI NEWS NETWORK Spa, in persona dell'Amministratore Delegato legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. GIOVANNI D'ABRAMO e GIUSEPPE ANGELLA, come da procura speciale in calce al controricorso, domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA Corte di cassazione, piazza Cavour

(giuseppeangella@pec.ordineavvocatilivorno.it;

giovannidabramo@pec.ordineavvocatilivorno.it)

- resistente -

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 dalla Consigliera Irene Ambrosi.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. emessa in data 10 maggio 2019 il Tribunale di Firenze nella causa n. 1407/2019 r.g. promossa da Qu.Ca. contro Finegil Editoriale Spa, editore del quotidiano "Omissis" (oggi, Gedi News Network Spa), ha accolto il ricorso, pronunciandosi sulla sussistenza del danno in re ipsa, per effetto del pregiudizio morale subito dal ricorrente, e per l'effetto, ha condannato la società convenuta, "ove non vi abbia già medio tempore provveduto", a cancellare dal sito internet la notizia relativa alla condanna del ricorrente, con aggiornamento della notizia dell'intervenuta assoluzione, nonché al pagamento in favore di Qu.Ca. della somma di Euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 24/10/2017 al soddisfo, con condanna alle spese di lite.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, GEDI NEWS NETWORK Spa (già FINEGIL EDITORIALE Spa) ha proposto appello avanti alla Corte d'appello di Firenze; si è costituito l'appellato chiedendo la conferma della decisione di condanna emessa in prime cure.

La Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1434/2021, in parziale riforma del provvedimento impugnato, ha respinto la domanda risarcitoria proposta da Qu.Ca. sul presupposto che la sussistenza del danno non era stata provata, confermato nel resto il provvedimento appellato, disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

3. Avverso la sentenza di appello, Qu.Ca. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; ha resistito con controricorso GEDI NEWS NETWORK Spa

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso il ricorrente lamenta:

1.1. Con il primo motivo, "NULLITÀ DELLA SENTENZA E - O DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C. COMMA IN. 4 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. AVENDO IL GIUDICE DI SECONDE CURE OMESSO DI PORRE ALLA BASE DELLA DECISIONE FATTI NON SPECIFICAMENTE CONTESTATI DA PARTE DELLA CONTRORICORRENTE"; in particolare, deduce che la Corte di Appello ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente sul presupposto che non sarebbe stata dallo stesso fornita la prova del danno che assumeva di avere patito in conseguenza dell'omessa cancellazione della notizia relativa alla sua condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze, nonché del suo mancato aggiornamento con quella relativa alla successiva e definitiva assoluzione all'esito del giudizio di appello; sostiene che il Giudice d'appello ha ommesso di tenere conto della circostanza secondo cui la sussistenza in concreto dei pregiudizi patiti dall'odierno ricorrente e dal medesimo dedotti nel ricorso originario, non essendo stati contestati da parte avversa, avrebbe dovuto far ritenere dimostrato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. quanto meno l'an del preteso risarcimento, da liquidarsi poi in via equitativa.

1.2. Con il secondo motivo, "NULLITÀ DELLA SENTENZA E - O DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C. COMMA IN. 4 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. CON RIFERIMENTO ALL'ASSENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RITENUTA VALIDA CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO PATITO DAL SIG. Qu.Ca."; nello specifico, contesta come la Corte d'Appello fiorentina abbia altresì ommesso di motivare il motivo per il quale le circostanze di fatto allegare e dedotte dall'odierno ricorrente sia in primo (cfr. ricorso pag. 16) che in appello (cfr. ricorso pag. 17), e precisamente, sulla sussistenza dei danni non patrimoniali dal medesimo patiti in conseguenza dell'illegittima permanenza in rete di una notizia non più attuale e del suo mancato aggiornamento, sarebbero state ritenute validamente contestate da parte di GEDI.

1.3. Con il terzo motivo, "OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI AI SENSI DELL'ART. 360 N. 5 C.P.C. CON RIFERIMENTO ALLE CIRCOSTANZE SULLE QUALI AVREBBE DOVUTO FONDARSI IL RAGIONAMENTO PRESUNTIVO IN ORDINE ALLA PROVA DEL DANNO"; nello specifico, ribadisce che la Corte d'Appello ha ommesso di esaminare e di trarre le dovute conclusioni dai fatti noti e/o comunque notori, dedotti ed allegati dall'odierno ricorrente nel corso di entrambi i gradi del giudizio di merito, che - ove correttamente valutati - avrebbero dovuto condurre ad applicare il ragionamento presuntivo, ritenendo così dimostrato il danno non patrimoniale di cui Qu.Ca. chiedeva il ristoro, quanto meno in punto di an e fatta salva la sua liquidazione da effettuarsi in via equitativa; insiste, infatti, come risulti documentalmente provato che il quotidiano "Omissis" abbia ommesso

negligentemente di riportare la notizia dell'assoluzione del Sig. Qu.Ca. in grado di appello, mantenendo, al contempo, visibile quella relativa alla condanna riportata in primo grado, poi cancellata solo a seguito delle ripetute richieste avanzate dall'odierno componente all'esito dell'ordinanza in data 10.5.2019 del Tribunale di Firenze (cfr. ricorso pagg. 20 e 21). Sostiene il ricorrente che la condotta omissiva di GEDI ha così prolungato inutilmente quella che è stata una sua dolorosa vicenda processuale, che lo ha visto ingiustamente coinvolto, tenuto anche conto della particolare odiosità dei reati - molestia e detenzione di materiale pedopornografico - di cui era stato accusato, che ha comportato lo stigma dell'intera comunità ed il conseguente isolamento dell'odierno ricorrente, che ha attraversato un periodo di profonda ansia e depressione, per le quali è stato anche sottoposto a cure mediche, e che è giunto a modificare le proprie abitudini di vita, rifiutandosi di uscire dalla propria abitazione e di frequentare la propria cerchia di parenti, amici e conoscenti e rinunciando anche all'attività di responsabile di una scuola calcio giovanile che aveva svolto con passione sino a quel momento; situazione ulteriormente aggravata dalla piccola realtà in cui vive, ovvero la città di E, nella quale praticamente tutti si conoscono tra di loro. Dai fatti noti allegati il Giudice di seconde cure avrebbe dovuto desumere, mediante applicazione del ragionamento presuntivo, la sussistenza del fatto in ipotesi ritenuto ignoto, ovvero il prodursi, in capo all'odierno ricorrente, di un danno meritevole di ristoro.

1.4. Con il quarto motivo, "VIOLAZIONE E - O FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C. COMMA I N. 3 CON RIFERIMENTO AL DISPOSTO DELL'ART. 2729 C.C. CHE DISCIPLINA IL RAGIONAMENTO PRESUNTIVO CHE, OVE CORRETTAMENTE APPLICATO, AVREBBE DOVUTO INDURRE A RITENERE PROVATO IL DANNO DI CUI È STATO CHIESTO IL RISARCIMENTO"; in particolare, contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto mancato ogni riferimento al pregiudizio patito da parte del ricorrente sebbene, invece, nel caso di specie il ricorrente avesse puntualmente argomentato sia in primo grado sia in appello deducendo specificatamente: la potenzialità diffusiva in astratto infinita, trattando di articoli rinvenibili liberamente sul web; i caratteri di gravità assoluta della notizia rimasta on line e non aggiornata (accusato di uno dei reati che suscitano - peraltro comprensibilmente - massima riprovazione nella società civile, ovvero quello di detenzione di materiale pedopornografico) e l'ambiente in cui vive città di E con 40.000 abitanti; le ripetute richieste di cancellazione e di aggiornamento della notizia, rimaste senza esito.

1.5. Con il quinto motivo, "NULLITÀ DELLA SENTENZA E - O DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C. COMMA IN. 4 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. CON RIFERIMENTO ALL'ASSENZA TOTALE DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA AMMISSIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE FORMULATE DAL RICORRENTE". Deduce inoltre che la Corte d'appello ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'odierno ricorrente sul presupposto della mancata dimostrazione del pregiudizio dal medesimo patito, omettendo altresì di fare alcun riferimento alle istanze istruttorie formulate, ma non ammesse dal Tribunale (cfr. pagg. 31 e 32 del ricorso, vicenda processuale risalente al 2008, assoluzione per non aver commesso il fatto nel 2009).

1.6. Con il sesto motivo, "NULLITÀ DELLA SENTENZA E - O DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C. COMMA IN. 4 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. CON

RIFERIMENTO ALL'OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE FORMULATE DAL RICORRENTE", il ricorrente ribadisce che la Corte d'appello avrebbe violato il dovere di pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate dall'odierno ricorrente, mettendolo così in condizione di fornire la dimostrazione dei fatti dal medesimo dedotti ed allegati; istanze sulla quali invece non veniva spesa una sola parola in sentenza.

1.7. Con il settimo motivo, "VIOLAZIONE E - O FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C. COMMA I N. 3 CON RIFERIMENTO ALL'ART. 2967 C.C. CHE DISCIPLINA IL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO, RITENUTO NON ADEMPIUTO DA PARTE DEL SIG. Qu.Ca."; il ricorrente, come già esposto ai motivi di ricorso quinto e sesto che precedono, insiste nel contestare la sentenza di appello ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'odierno ricorrente sul presupposto della mancata dimostrazione del pregiudizio dal medesimo patito, omettendo di fare alcun riferimento alle istanze istruttorie formulate sul punto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e deduce in proposito la violazione dell'art. 2697 c.c..

2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata dalla società resistente nel controricorso sulla violazione da parte del ricorrente del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto che ai sensi dell'art. 366 c.p.c. -norma ritenuta compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto funzionale al ruolo che deve assolvere una Corte Suprema, purché, secondo il criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo - è stato già affermato che esso è rispettato ove l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, o, se necessario, trascrivendoli integralmente, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicato nel ricorso, sia accompagnato da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui sia stato prodotto o formato (Cass. Sez. 1 19/04/2022 n. 12481; Cass Sez. U 18/03/2022 n. 8950; Cass. Sez. U, 27/12/2019 n. 34469).

Nel caso in esame, il detto onere è stato adeguatamente assolto dal ricorrente, tenuto conto che è stato trascritto e riassunto in modo dettagliato il contenuto delle doglianze in cui si lamentano gli specifici vizi asseritamente commessi dalla Corte di merito, indicandoli analiticamente e fornendo le indicazioni necessarie ai fini della relativa "localizzazione" degli atti idonei a fondare le censure formulate.

3. Il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni di seguito illustrate.

3.1. Osserva il Collegio che in ordine alla rilevata mancata allegazione di alcun elemento probatorio da parte del ricorrente, la Corte di merito ha compiuto un duplice errore di diritto; per un verso, sul metodo da utilizzare al fine della corretta valutazione del materiale probatorio, che deve essere in questa sede rilevato: acquisita una pluralità di elementi che costituiscono indici rilevanti - nella stessa affermazione e quindi considerazione del giudice di merito - in ordine alla configurabilità di una determinata situazione produttiva di ricadute giuridicamente rilevanti, essi non possono poi essere del tutto obliterati; nel caso in esame, difatti, è lo stesso Giudice d'appello che ha asserito che non v'era dubbio rispetto al grave pregiudizio subito dall'appellato stante la condotta della testata

giornalistica appellante (per non aver con immediatezza rimosso la notizia, oramai superata, dal giudizio di proscioglimento e di aver ottemperato a tale obbligo soltanto diversi anni dopo la richiesta da parte dell'interessato).

Per l'altro verso, sulla configurabilità del danno non patrimoniale in concreto subito, avendo la Corte di merito correttamente escluso che possa essere considerato in re ipsa e altrettanto correttamente ritenuto che debba essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, per poi, però allo stesso tempo, erroneamente, non aver attribuito alcuna rilevanza ai parametri di riferimento, dalla stessa Corte formalmente richiamati, come dettati dalla giurisprudenza di questa Corte ovvero la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. come precedente richiamato dalla Corte di merito: Cass Sez. 3, 18/02/2020 n. 4005, e in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 63, 31/03/2021 n. 8861).

Vale rammentare che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. n. 14762 del 30/05/2019).

4. Ebbene, la Corte d'appello con la sentenza impugnata dà conto correttamente, nella prima parte del suo ragionamento, dei principi in tema di oblio riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, in armonia con quanto affermato dalla giurisprudenza europea, secondo cui "la prevalenza del diritto all'oblio rispetto al diritto all'informazione" in presenza di determinate condizioni, per cui "la persistenza in un giornale on - line di una risalente notizia di cronaca "appare, per l'oggettiva e prevalente componente divulgativa, esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d'archiviazione o memorizzazione on - line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali" configurandosi come violazione del diritto all'oblio, quando, in ragione del tempo trascorso "doveva reputarsi recessiva l'esigenza informativa e conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva" (Cass. n. 13161 del 24 giugno 2016, Rv. 640218 - 01, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2014). Ed in particolare, che "il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:

- 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
- 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali);
- 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;
- 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico" (Cass. n. 6919/2018).

4.1. Premesso tale quadro ricostruttivo, la Corte fiorentina ha inoltre ritenuto che "non v'è dubbio che l'attore ebbe a subire un grave pregiudizio dalla testata giornalistica appellante, per non esservi stata l'immediata rimozione della notizia, oramai superata, dal giudizio di proscioglimento e per aver il giornale ottemperato a tale obbligo soltanto diversi anni dopo la richiesta da parte del soggetto interessato" (pag. 11 - 12 della sentenza impugnata).

Ha proseguito nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte, ferma nel ritenere che il danno in esame sia un danno conseguenza e non in re ipsa (Cass. Sez. 3, 18 febbraio 2020, n. 4005) e che "Pertanto, la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito dovrà essere oggetto di allegazione e prova" (pag. 12 della sentenza impugnata).

4.2. Infine, la Corte d'appello ha subito dopo affermato, non rendendo apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento, che l'odierno ricorrente, allora, parte appellata: "non ha fornito alcun elemento probatorio al fine di prova il danno effettivamente sofferto a causa delle inadempienze ascritte alla testa giornalistica" e che "tale carenza costituisce un chiaro ostacolo al risarcimento del danno, anche parametrando al criterio equitativo (che presuppone, come è noto, non la mancata dimostrazione del danno ma l'impossibilità della sua quantificazione), poiché (facendo proprio l'orientamento ancora di recente espresso da Cass. civ. sez. III, 26/10/2017 n. 25420) in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima". Da ultimo si rileva che, nella specie, neppure è dato fare ricorso alle presunzioni (cui pure rimanda Cass. civ. sez. III, 25/5/2017 n. 13153, secondo cui "la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale"), poiché, come si sottolineava in precedenza, è mancato ogni riferimento al possibile pregiudizio che sarebbe derivato nell'ambiente sociale o professionale nel quale operasse il Qu.Ca. ed al pregiudizio subito nei rapporti lavorativi, interpersonali, familiari, amicali o affettivi" (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata).

5. Evidenza, infine, il Collegio che a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque, senza dubbio anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione

apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).

Questo vizio è riscontrabile nel caso di specie, atteso che la motivazione della sentenza impugnata si caratterizza sia per contraddittorietà sia per il carattere obiettivamente illogico di alcuni rilevanti passaggi con particolare riferimento, per come veduto, al ragionamento presuntivo, cui non si è ritenuto di procedere con motivazione tautologica, sebbene potesse essere espletato sulla base delle allegazioni, anche documentali, fornite dall'odierno ricorrente, il quale, del resto, sin dal primo grado aveva dedotto e chiesto di provare le circostanze idonee a provare i danni subiti, allegando, in particolare: - la potenzialità diffusiva, trattandosi di articoli rinvenibili liberamente sul web, in relazione al contesto ambientale in cui il danneggiato risiede (E, cittadina con circa 40.000 abitanti); i caratteri di gravità assoluta della notizia rimasta on line e non aggiornata (accusato di uno dei reati che suscitano massima riprovazione nella società civile, ovvero quello di detenzione di materiale pedopornografico e di molestie, vicenda processuale risalente al 2008, da cui era stato assolto per non aver commesso il fatto nel 2009); le ripercussioni subite, anche di tipo medico, sulla sua sfera personale e sociale.

6. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte d'appello di Firenze che provvederà secondo i principi ricordati e anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 13 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2024.